

Comune di Castagnole delle Lanze (AT)

Verbale del 21.01.2025

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PRIMA MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 SEZIONE 3.3. – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2024-2026

La sottoscritta Rossella Sanapo, revisore di codesto Comune, ricevuta la documentazione relativa alla richiesta dell'emissione del parere sull'approvazione della prima modifica al PIAO 2024-2026

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027;
- con delibera di Consiglio comunale n. 45 in data 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
- con delibera di Giunta comunale n. 41 in data 13.04.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026;

Vista la necessità di assunzione di due unità così determinate:

- un istruttore cat. C a tempo pieno per garantire una maggiore copertura sui servizi demografici, tributi e gestione amministrativa del personale;
- un istruttore cat. C part - time, da inserire sia come supporto allo sportello del cittadino di Via Don Casetta, gestito volontariamente da alcuni amministratori comunali, sia come affiancamento infrasettimanale alla gestione dell'info point, di cui nel corso del fine settimana è incaricata una società esterna.

Visti

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a. (Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile abrogato con DL. n. 133/2016 art. 16);
 - b. Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di riduzione e l'incidenza percentuale delle

posizioni dirigenziali in organico;

- c. Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
 - l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, che a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente; l'art. 7 del Decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggior spesa di personale a tempo indeterminato, consentito dall'applicazione del Decreto, non rileva ai fini del rispetto della spesa prevista all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006;
 - l'art. I, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che gli enti devono effettuare la "ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti", nonché il "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 prevede che, a decorrere dalla data individuata da apposito decreto, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per-fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
 - Il Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020, adottato in esecuzione al succitato art. 33 del D.L. 34/2019, con il quale si prevede, al fine di definire le possibilità assunzionali degli enti, che i comuni sono articolati per dimensioni demografiche e sono suddivisi in gruppi a seconda della dimensione demografica e del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato (senza alcuna deroga) ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo;
 - il Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno suddetto prevede che gli enti locali possano assumere personale fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale asseverato dall'organo di revisione;

Preso atto che :

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento

della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Visto l'andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio, così rappresentato:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale (al netto di rimborsi)</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2023	14	€ 443.944,72	17,05 %
2022	13	€ 486.828,20	18,15 %
2021	16	€ 469.182,82	18,49 %
2020	13	€ 459.563,95	19,40 %
2019	13	€ 475.136,00	18,52 %

Vista la necessità di assunzione per il 2025 di due unità rispetto alle attuali 13;

Verificato che:

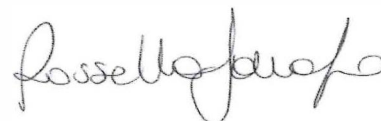
- l'ente rispetta i parametri di virtuosità previsti nel Decreto 17 marzo 2020 e la programmazione;
- sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dalla documentazione esaminata;

La sottoscritta **esprime** parere favorevole alla proposta di modifica del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2024- 2026 inserito quale apposita sezione del PIAO 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

Collegno, 21 gennaio 2025

L'organo di revisione
Dott.ssa Rossella Sanapo



COMUNE DI CASTAGNOLE
DELLE LANZE (AT)

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025-2027: Prima Variazione

La sottoscritta SANAPO Rossella, revisore nominata con delibera dell'organo consiliare n. 51 del 23.12.2024,

Vista la documentazione pervenuta dal Responsabile Finanziario in data 17.01.2025 relativa alla richiesta del parere in merito alla prima variazione del Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2025-2027";

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che ai sensi del predetto articolo compete all'Organo di Revisione il compito di esprimere parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

Visti gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che entro 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni;

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027;
- con delibera di Consiglio comunale n. 45 in data 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
- con delibera di Giunta comunale n. 41 in data 13.04.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026;

Vista la necessità di aggiornamento DUPS nella sezione "Fabbisogno del personale", in riferimento alla necessità di assunzione di due unità così determinate:

- un istruttore cat. C a tempo pieno per garantire una maggiore copertura sui servizi demografici, tributi e gestione amministrativa del personale;
- un istruttore cat. C part - time, da inserire sia come supporto allo sportello del cittadino di Via Don Casetta, gestito volontariamente da alcuni amministratori comunali, sia come affiancamento infrasettimanale alla gestione dell'info point, di cui nel corso del fine settimana è incaricata una società esterna.

Considerato che l'aumento del costo di personale, stimato in 45mila euro annui, può essere garantito in modo stabile solo attraverso la revisione delle aliquote di uno dei maggiori tributi, non essendo possibile usare entrate una tantum oppure operare stabili tagli spesa, in quanto

comporterebbero riduzione dei servizi offerti;

Ritenuto necessario provvedere all'aumento di un punto percentuale dell'aliquota relativa all'addizionale IRPEF, in linea con le aliquote applicate nei comuni limitrofi;

Visto che tale maggiore entrata ammonterebbe a circa euro € 50.000,00;

Preso atto che il documento programmatico **non** è coordinato con lo schema di Bilancio 2025-2027;

Ricordato che il termine per l'approvazione del bilancio 2025/2027 è fissato al 28.02.2025 giusto decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2024;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL dal Responsabile del Servizio interessato (per quanto di Sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario Comunale;

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di Sua competenza, in ordine alla prima variazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 al disposto normativo.

Collegno, 21 gennaio 2025

Il Revisore

(Dott.ssa Rossella Sanapo)

Firmato in originale